

Avv. Enrica Dato Avv. Daniela Frascella Avv. Cesare Milani
c/o Studio legale Avv. Ernesto Grandinetti
Via della Croce, 44 Roma - fax 06.6991013
avv.enrica.dato@pec.ordineavvocaticatania.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

RICORSO EX ARTT. 1 E 3 D.LGS. 20 DICEMBRE 2009, N. 158

Per Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, ONLUS di diritto, C.F. 92504680155, P.IVA. 05600730963, con sede legale in Mezzano di San Giuliano Milanese (Milano), Via Marignano n. 18, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Marco Griffini, nato a Melegnano (MI) il 10.11.1947, C.F. GRFMRC47510F100Z, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Enrica Dato del Foro di Catania (C.F. DTANRC76E44C964D); PEC avv.enrica.dato@ordineavvocaticatania.it; n. Telefax 02.988332611), dall'Avv. Daniela Frascella del Foro di Milano (C.F. FRSDNL70P69L049E, PEC daniela.frascella@legalmail.it, n. Telefax 0230462001) e dall'Avv. Cesare Milani del Foro di Milano (C.F. MLNCSR81H29C265K, PEC cesare.milani@lwpec.it; n. Telefax 0230462001), giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai propri difensori, in Roma Via della Croce 44, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Grandinetti del Foro di Roma, C.F. GRNRST60C04H501T, indirizzo PEC ernestograndinetti@ordineavvocatiroma.org, n. Telefax 06.6991013)

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con sede in Via Arenula n. 70, 00186, Roma

PER L'ACCERTAMENTO

dell'inadempimento del Ministero della Giustizia consistente nella mancata adozione, nei termini *ex lege* previsti, degli atti amministrativi necessari ad istituire e a rendere operativa la banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione prevista dall'art. 40, comma 1, L. n. 149/2001, nonché dai Decreti emessi dal medesimo Ministero n. 91 e n. 15025 del 2004

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

del Ministero della Giustizia a porre rimedio al sovramentionato inadempimento entro un termine ritenuto congruo dall'Ecc.mo Collegio adito, adottando ogni atto idoneo e necessario al fine della istituzione e concreta attivazione della suddetta banca dati

Io sottoscritto Marco Griffini, nato a Melegnano (MI) il 10.11.1947 e residente a Melegnano (MI), Via G. Frassi, 19, nella mia qualità di presidente e rappresentante legale di Ai.Bi. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI con sede in Via Marignano n. 18, Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), conferisco all'Avv. Enrica Dato del Foro di Catania ed agli Avv.ti Daniela Frascella e Cesare Milani del Foro di Milano il potere di rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la predetta associazione nel presente giudizio conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Ernesto Grandinetti in Roma, Via della Croce, n. 44.

In ossequio al D.Lgs. 196/2003 si informa che presso gli archivi cartaceo ed elettronico degli studi dei precitati avvocati sono raccolti dati che riguardano Ai.Bi. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell'attività professionale inerente il presente mandato. Con la firma della presente procura, si dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13, D. Lgs. 196/2003 e si autorizzano i precitati procuratori e difensori, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 196/2003, al trattamento di tutti i dati sensibili utili allo svolgimento del presente incarico.

Roma

Marco Griffini

Visto per autentica

Enrica Dato
avv. Enrica Dato

PREMESSA

1. LA MISSIONE DI AI.BI.

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini (di seguito "Ai.Bi." e anche l'"Associazione") è ente rappresentativo dei diritti e degli interessi dei minori appartenenti alla categoria dei minori fuori famiglia e degli aspiranti genitori adottivi, in ragione dell'attività esercitata in maniera continuativa da oltre 25 anni, sia a livello nazionale che internazionale. L'Associazione - senza fini di lucro, apartitica, ed aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità o etnia - è stata istituita con atto notarile Dott. Carlo De Mojana di Cologna, n. 40520 di Rep. 4829 di Racc. 171, in data 21.1.1986, registrato in Varese presso l'archivio notarile distrettuale di Milano il 10.2.1986 al n. 342 (All. 1). Essa è, inoltre, un'associazione indipendente, finanziata per il 75% da donazioni private (come da ultimo bilancio sociale pubblicato sul sito internet www.aibi.it - All. 2).

Ai.Bi. è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Milano al n. 1239, eretta in Ente Morale con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13.3.1991 (All. 3), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.4.1991 ed è iscritta, altresì, nel Registro Generale Regionale del Volontariato al n. 259 Sez. Soc. (All. 4).

L'Associazione, già riconosciuta idonea alla realizzazione di programmi a breve e medio termine nei paesi in via di sviluppo con Decreto del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo - in data 9/08/1993 (All. 5), è, inoltre, ente autorizzato a svolgere attività nelle procedure di adozione internazionale dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aia del 29/05/1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) con provvedimento in data 20/09/2000, ai sensi dell'art. 39 *ter* della legge n. 184/1983 e successive modifiche (All. 6).

Nello Statuto dell'Associazione (All. 7 - Art. 3) si legge, tra l'altro:

- che la stessa ha tra i propri specifici obiettivi quello di **"riconoscere, promuovere e garantire il diritto del minore ad avere una famiglia"**;
- che per raggiungere il proprio scopo essa può **"svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare in Italia ed all'estero affermando l'unicità della famiglia per il minore e le irreparabili conseguenze sul piano giuridico, psicologico e sociologico della sua permanenza in istituto [...]"**;

- che l'Associazione si impegna "nell'ambito dell'adozione nazionale ed internazionale a: a) svolgere ogni possibile attività utile alla verifica del reale stato familiare dei minori ed alla definizione del loro eventuale stato di abbandono, nonché di adottabilità; b) svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli aspiranti genitori adottivi in ossequio alla normativa dei Paesi d'origine; c) ricevere formale incarico dagli adottanti e occuparsi dell'assistenza e dell'accompagnamento dell'intero iter procedurale in Italia e all'estero fino alla realizzazione dell'adozione, previa verifica delle concrete possibilità di adozione";
- che Ai.Bi. parimenti si impegna a "svolgere attività culturali, scientifiche e di educazione allo sviluppo atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia ed all'estero, al rispetto ed alla difesa dei diritti dei minori";
- che per realizzare, tra le altre, le attività sopramenzionate l'Associazione può "affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali che garantiscano i diritti dei minori" ed, inoltre, "[...] denunciare a qualsiasi livello, anche istituzionale e giuridico, ogni possibile forma di violazione dei diritti dei minori, attraverso il proprio Ufficio Legale o avvalendosi di legali esterni".

Ai.Bi. ha dieci sedi in Italia (oltre alla sede legale in provincia di Milano, vi sono le sedi di Torino, Mestre, Bolzano, Bologna, Firenze, Roma, Salerno, Bari, Messina), nonché trentatré sedi in venticinque Paesi esteri (divisi nei seguenti continenti: Europa, America, Asia, Africa).

La rappresentatività di Ai.Bi. è, inoltre, confermata dall'appartenenza a numerosi coordinamenti nella materia dei minori e della famiglia sia a livello nazionale (solo per citarne alcuni: "Gruppo CRC", che si occupa di monitorare l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti dei minori in Italia; "Gruppo PIDIDA", coordinato dall'UNICEF; "Forum delle Associazioni familiari", Commissione Famiglia e Diritti; Coordinamento di Enti Autorizzati "Oltre l'Adozione"; "Coordinamento nazionale delle Comunità d'accoglienza" (CNCA); "Coordinamento nazionale Servizi Affidato (CNSA)) che a livello internazionale (fra questi: "Child Rights Information Network" (CRIN), sottogruppo "Bambini fuori famiglia";

"Euradopt", network associazioni europee che si occupano di adozione internazionale; "Eurochild", network europeo di associazioni impegnate per la protezione dell'infanzia ed il benessere dei bambini e dei giovani; "Il Melograno", network internazionale che racchiude in sé associazioni di famiglie adottive e affidatarie e di giovani *care leavers* da tutto il mondo).

Nel luglio 2009, in particolare, il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha riconosciuto ad Ai.Bi. il ruolo di membro con funzione consultiva all'interno del gruppo "Children Without Parental Care" (All. 8).

Nel corso della sua decennale attività, l'Associazione ha perseguito i precitati obiettivi statutari e non sono mancate circostanze nelle quali alcuni *dicta* giurisprudenziali abbiano incidentalmente dato atto del ruolo continuo e assiduo avuto da Ai.Bi. nella difesa dei diritti dell'infanzia - specie rispetto alla particolare categoria dei minori fuori famiglia. Sul punto cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13332/2010, depositata in data 1/06/2010 (All.9) e decreto della Corte d'Appello di Genova n. cron. 141/2006, emesso nella causa R.G. 449/2006 che ha avuto notevole eco mediatica, ove il Collegio ha, tra l'altro, riconosciuto la legittimità dell'intervento volontario di Ai.Bi. "*considerata la natura degli interessi diffusi dei quali essa è statutariamente portatrice e gli scopi della di lei attività*" (All. 10).

2. Quadro normativo nel quale si inserisce la presente azione

L'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, stipulata a New York nel 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 stabilisce che: "*in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*". La cogenza di tale norma, rafforzata dal richiamo operato dagli artt. 10, comma 1, e 117 comma 1 della Costituzione, non può non condurre - a modesto parere di chi scrive - all'applicazione del principio del *favor minoris* anche alla presente procedura. Si chiede infatti espressamente a codesto Collegio di voler tenere conto di tale principio sia per giungere ad una interpretazione estensiva dell'art 1 del D.Lgs. 198/2009 in tema di legittimazione ad agire, sia per la valutazione della condotta del Ministero in epigrafe.

Il presente ricorso, inoltre, va inquadrato nel sistema normativo, sia nazionale che internazionale, di protezione dell'infanzia che considera la famiglia il luogo ideale per il migliore sviluppo psico-fisico dei minori, sia essa la famiglia d'origine o quella adottiva laddove i minori siano adottabili. La banca dati prevista dalla legge 149/2001 art. 40, di cui il Ministero della Giustizia ha omesso la attivazione, rientra fra le misure che il nostro legislatore ha previsto in attuazione del superiore interesse del minore per agevolare e accelerare le procedure di adozione. In questo quadro il fattore tempo è determinante.

Il coordinamento nazionale "Gruppo CRC", che riunisce 86 Associazioni attive per la tutela dei diritti dell'infanzia, evidenzia da anni l'inadempienza del Ministero della Giustizia nei propri rapporti periodici indirizzati al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'Infanzia. Da ultimo cfr. rapporto 2011 su internet all'indirizzo: [http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Schede di aggiornamento 2011-5.pdf](http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Schede_di_aggiornamento_2011-5.pdf), p. 16.

* * *

FATTO

- 1) In data 24.2.2011 Ai.Bi, in persona del suo Presidente e legale rappresentate p.t. e per il tramite dei suoi difensori, trasmetteva al Ministero della Giustizia un atto di diffida stragiudiziale ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 198/2009 (All. 11 - copia della diffida comprensiva di evidenza dell'avvenuta notifica della stessa in data 28.2.2011. Con tale atto l'odierna ricorrente dava evidenza, tra l'altro: i) della missione da essa perseguita in ossequio ai propri obiettivi statutari; ii) del quadro normativo di riferimento all'interno del quale la missione di Ai.Bi. si iscrive, evidenziando, in particolare, la lesione degli interessi dei propri associati derivante dalla mancata adozione degli atti amministrativi generali spettanti ex lege al Ministero della Giustizia in esecuzione dell'art. 40, della Legge 149/2001, nonché dei suoi Decreti n. 91 e 15025 del 2004 (per sforzo di sintesi si rimanda direttamente all'allegato testo della diffida in questione per un'analisi di maggior dettaglio dei rilievi avanzati dall'odierna ricorrente); iii) della conseguente posizione di soggetto legittimato alla proposizione dell'istanza in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 198/2009 rivestita dalla stessa Ai.Bi.. Infine, sempre con la sopra menzionata diffida (si rileva, per altro,

come la diffida in questione fosse stata già anticipata da un'istanza di medesimo contenuto, trasmessa al Ministro della Giustizia con raccomandata a/r in data 15.2.2011 - All. 12 - ed inoltrata per conoscenza al responsabile del Dipartimento di Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia lo stesso 15.2.2011 - All. 13), l'odierna ricorrente invitava e diffidava "il Ministero della Giustizia [...] e i dirigenti amministrativi preposti al competente settore della Giustizia Minorile presso il medesimo Ministero, a parre in essere, entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 198/2009, dalla notifica della presente (ie, il 28.2.2011, ndr), tutti gli atti necessari da emanarsi obbligatoriamente al fine della creazione della banca dati di cui all'art. 40 della Legge 149/2001 e, quindi, ad attivare concretamente la banca dati ivi prevista, con la diffusione dei relativi dati e ogni altra pubblica comunicazione al fine indicato dalla legge".

- 2) Con nota-comunicazione prot. n. 17299 del 27.5.2011 (All. 14 - pervenuta all'odierna ricorrente a mezzo Telefax in pari data e tramite raccomandata a/r il successivo 31.5.2011) il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile riscontrava il predetto atto di diffida.

Sebbene la nota in questione disegni un quadro complesso nel quale l'Amministrazione menzionata sembra aver adempiuto a molteplici adempimenti prodromici alla creazione della Banca Dati, in nessun passaggio di tale nota è dato riscontrare - ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 198/2009 - anche un solo elemento atto a far rilevare l'avvenuta eliminazione da parte dell'Amministrazione della situazione denunciata in sede di diffida da Ai.Bi; eliminazione che consisterebbe, in altri termini, nell'auspicata creazione ed attivazione della Banca Dati (come noto, ai sensi della menzionata norma "Il ricorso (ex artt. 1 e 3, D.Lgs. 198/2009, ndr) è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1 (novanta giorni dalla notificazione della diffida, ndr) l'amministrazione [...] non ha provveduto, o ha provveduto in maniera parziale, ad eliminare la situazione denunciata").

Al contrario, il Ministero della Giustizia, dopo aver illustrato nella sopra richiamata nota del 27.5.2011 quanto fatto dalla promulgazione della Legge n. 149/2001 ad oggi, ha addirittura

confermato, *expressis verbis*, che la Banca Dati non è stata attivata. Difficile appare, infatti, trarre diverse conclusioni dalla lettura di alcuni stralci della nota in argomento, del tipo di quello fra i quali in particolare quello nel quale il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile rileva che "le attività prodromiche alla concreta attivazione della banca dati [...] sono di fatto tuttora in svolgimento" (le evidenze sono della scrivente difesa), e ancora il passaggio in cui il medesimo funzionario afferma che "l'effettiva e celere attivazione della banca dati costituisce comune aspirazione per l'Amministrazione" e per Ai.Bi. e che sarà sua cura "[...] monitorare attentamente le attività sopra descritte al fine di intervenire con la maggiore tempestività possibile laddove dovessero sorgere ulteriori problemi o ritardi" (evidenze nuovamente degli scriventi).

Un atteggiamento "realista", per così dire, da parte del Ministero - ne va dato atto - che, peraltro, non rappresenta un fattore di novità se si considera che lo stesso Ministero, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Bicamerale dell'Infanzia e dell'Adolescenza in data 4 maggio 2010 ha confermato il mancato avvio della banca dati, spiegando quanto fatto sino a quella data dai suoi uffici ed ha contestualmente ammesso - dandone prova - che già nel 2008 da una sommaria ricognizione statistica effettuata presso i tribunali per i minorenni, risultava un numero di 191 minori dichiarati adottabili da almeno sei mesi per i quali, all'interno dello stesso Tribunale non era intervenuto alcun provvedimento di affidamento preadottivo (All. 15 e 16). A tale ricognizione dell'anno 2008 non è seguita una più recente ricognizione statistica, come confermato dai contenuti dell'Audizione citata del 4 maggio 2010.

- 3) È, d'altra parte, un inoppugnabile dato di fatto la mancata adozione del menzionato Decreto Dirigenziale "[...] che accerta l'installazione e l'idoneità dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione" e che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto n. 15025/2004 del Ministero della Giustizia stesso, deve precedere l'attivazione della Banca Dati.
- 4) Tale perdurante situazione di violazione degli obblighi incombenti sul Ministero della Giustizia per la realizzazione ed attivazione della

Banca Dati ai sensi delle precitate disposizioni normative, protrattasi, come rilevato, anche oltre il termine di novanta giorni dalla notifica della sopra richiamata diffida avanzata ex art. 3, D.Lgs. 198/2009 e sino ad oggi, impone all'odierna ricorrente la proposizione della presente azione per la tutela degli interessi di seguito definiti in dettaglio.

* * *

DIRITTO

1) SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE RENDONO PROPONIBILE IL RICORSO

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 198/2009, nonché di quanto rilevato in giurisprudenza, tre sono le condizioni in questione: i) l'ammissibilità dell'azione (o possibilità giuridica); ii) la legittimazione ad agire; iii) l'interesse ad agire (cfr. sul punto T.A.R. Basilicata, sez. I, Sent. n. 478/2011, punto n. 2 pag. 7 delle considerazioni in diritto).

1.1. Il primo dei menzionati requisiti è soddisfatto conformemente alla norma di cui all'art. 1, commi 1 e 4, del D.Lgs. 198/2009, ai sensi della quale: "*[...] i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento [...] ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1*".

Il presupposto di ammissibilità del presente ricorso passa, dunque, attraverso la verifica della sussistenza, nel caso di specie, del comportamento tipizzato consistente nella mancata adozione degli atti amministrativi obbligatori.

Come si è già rilevato, tale presupposto può pacificamente dirsi riscontrato nel caso di specie, lamentando il presente ricorso proprio la mancata adozione da parte del Ministero della Giustizia - nel termine fissato *ex lege* e sino ad oggi - degli atti

amministrativi obbligatori necessari a consentire l'istituzione e l'effettiva attivazione della Banca Dati di cui all'art. 40, Legge n. 149/2001 ed ai Decreti Ministeriali n. 91 e n. 15025 del 2004 adottati dallo stesso Ministero della Giustizia.

In tema di ammissibilità dell'azione va, inoltre, posta in evidenza la diretta esperibilità del presente ricorso. L'obbligo a carico del Ministero della Giustizia per cui è causa è immediatamente esigibile, non rientrando nelle deroghe di cui all'art. 7 del D.Lgs. 198/2009. Come rilevato sul punto dai Giudici del T.A.R. Basilicata con la già menzionata Sentenza n. 478/2011: "*in tema di ammissibilità dell'azione è stato già chiarito da condivisibile giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 552 confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 09 giugno 2011, n. 3512) che la disposizione transitoria di cui all'art. 7 del lgs 198/2009, laddove subordina l'applicabilità delle norme in materia di ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni all'adozione di uno o più atti attuativi adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri deputati a definire gli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, non opera nell'ipotesi in cui il legislatore abbia già delimitato il comportamento esigibile dall'amministrazione. L'azione è, quindi, direttamente esperibile nell'ipotesi di omissione o tardiva emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo" (T.A.R. Basilicata, sez. I, Sent. n. 478/2011, punto n. 2.1., pagg. 8 e 9 delle considerazioni in diritto - Le evidenze sono della scrivente, ndr).*

E, d'altra parte, che l'art. 7 del D.Lgs. 198/2009 non sia applicabile alla fattispecie che ci occupa è confermato dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - n. 4/2010, emessa proprio sull'attuazione dell'art. 7 citato (All. 17). In tale direttiva si legge, tra l'altro, che "*alcune delle azioni introdotte dal Decreto legislativo n. 198/2009 sono già esperibili attualmente, ed in particolare quelle derivanti dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento*".

Anche sotto quest'ultimo profilo va, dunque, riscontrata l'ammissibilità della presente azione.

Va, infine, considerata un'ulteriore condizione che occorre rintracciare per poter valutare come proponibile la presente azione; tale condizione - già lo si è rilevato tra le considerazioni "in fatto" - è stata cristallizzata dal Legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 3, D.Lgs. 198/2009, prevedendo tra l'altro che *"Il ricorrente notifica preventivamente [...] una diffida all'amministrazione [...] ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. [...] Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1 (novanta giorni dalla notificazione della diffida, ndr) l'amministrazione [...] non ha provveduto, o ha provveduto in maniera parziale, ad eliminare la situazione denunciata"*.

Ebbene, come già si è avuto modo di rilevare, ben più di novanta giorni sono ormai trascorsi dalla notificazione della diffida trasmessa dalla ricorrente al Ministero della Giustizia (avvenuta il 28.2.2011) ed in questo spazio di tempo il Ministero stesso non ha provveduto ad eliminare la situazione denunciata dalla ricorrente. Come già osservato, le stesse considerazioni formulate dal Ministero nella sua nota del 27.5.2011 (All. 14) testimoniano proprio che la situazione denunciata da Ai.Bi. perdura, non avendo l'Amministrazione provveduto con propri atti ad eliminarla o, nella più clemente ed ottimistica delle ipotesi interpretative, avendovi provveduto in maniera parziale (circostanza quest'ultima che, anche da sola, come rilevato, renderebbe comunque proponibile la presente azione).

- 1.2 In tema di legittimazione ad agire, si richiama quanto illustrato al precedente punto 1 in Premessa per dimostrare come Ai.Bi. sia ente rappresentativo degli interessi dei minori adottabili e di quelli delle coppie disponibili all'adozione ed in particolare dell'interesse di entrambe dette categorie per la cui tutela la presente azione è proposta, ovvero l'interesse alla formazione di una famiglia attraverso l'adozione.

Sul punto occorre innanzitutto ribadire come l'art. 1, D.Lgs n. 198/2009, riconosca la legittimazione a proporre il ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni tanto ai singoli

"titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" (art. 1, comma 1 della norma in questione), quanto ad "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1" e, dunque, titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei tra loro (art. 1, comma 4, D.Lgs 198/2009).

Ciò posto, giova indubbiamente richiamare, anche sul punto in questione, quanto chiaramente rilevato, da ultimo, dalla Sezione I del T.A.R. Basilicata nella sopraccitata pronuncia n. 478/2011, laddove si precisa che "[...] la legittimazione delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) alla proposizione dell'azione per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni va sempre verificata in concreto, caso per caso, in relazione alla natura e alla tipologia dell'interesse leso, al fine di accertare se l'ente ricorrente sia statutariamente deputato alla tutela di quello specifico interesse "omogeneo per una pluralità di utenti e di consumatori". Si può allora affermare che le associazioni, in tanto possono proporre l'azione contemplata dal d.lgs n. 198/2009, in quanto le stesse dimostrino di possedere sufficienti indici di rappresentatività degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti (gli interessi diffusi si trasformano, infatti, in interessi collettivi una volta "soggettivizzati" in capo all'ente esponenziale che agisce a tutela di interessi omogenei del gruppo)" (punto n. 2.2.1., pag. 10 delle considerazioni in diritto).

Orbene, per quanto concerne il caso che ci occupa, si auspica di aver posto in evidenza con sufficiente chiarezza già in sede di *Premesse* al presente atto (si rimanda in generale al contenuto del punto 1 delle *Premesse*, rubricato dagli scriventi "La missione di Ai.Bi."), come Ai.Bi. possieda più che sufficienti indici di rappresentatività degli interessi dei minori adottabili e di quelli delle coppie disponibili all'adozione ed in particolare dell'interesse di entrambe dette categorie per la cui tutela la presente azione è proposta: l'interesse alla formazione di una famiglia attraverso l'adozione.

Ancora in tema di indici di rappresentatività dell'interesse in questione in capo all'associazione ricorrente, non sono del pari trascurabili i dati relativi ai numerosi coordinamenti in materia di

minori e famiglia all'interno dei quali Ai.Bi. è attiva, tanto a livello nazionale quanto internazionale, dei quali si è dato diffusamente conto già in sede di *Premesse* (punto 1 "*La missione di Ai.Bi.*"), nonché i *dicta* giurisprudenziali con i quali si è dato incidentalmente atto del ruolo svolto da Ai.Bi. in difesa dei diritti dei minori adottabili (ancora in sede di *Premesse* si è menzionato Decreto n. cron. 141/2006, emesso dalla Corte d'Appello di Genova nella causa R.G. 449/2006 - All. 10 - con il quale si è tra l'altro riconosciuta la legittimità dell'intervento volontario di Ai.Bi. "*considerata la natura degli interessi diffusi dei quali essa è statutariamente portatrice e gli scopi della di lei attività*" (ancora punto 1 delle *Premesse*).

Quanto al menzionato interesse alla formazione di una famiglia attraverso l'adozione, va precisato che proprio di quest'ultimo la ricorrente denuncia in questa sede la lesione derivante dalla mancata creazione ed attivazione della Banca Dati.

Sul nesso tra la summenzionata lesione e la mancata creazione ed attivazione della Banca Dati basti ricordare: i) che, ai sensi del citato art. 40, comma 1, Legge n. 149/2001, la Banca Dati deve (*rectius*, doveva) essere istituita presso il Ministero della Giustizia "*per le finalità perseguite dalla presente legge [...]*" e che i dati in essa contenuti sono relativi "*[...] ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione [...], con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento*".

Verificata l'ammissibilità dell'azione e la legittimazione ad agire, è necessario scrutinare la sussistenza dell'interesse al ricorso. Ora, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs 198/2009, la proposizione dell'azione è condizionata alla sussistenza di una "*[...] lesione diretta, concreta ed attuale*", derivante dalle omissioni o dalla gestione inefficiente dell'amministrazione.

Va, tuttavia, evidenziato con particolare attenzione come la giurisprudenza formatasi sul punto abbia avuto modo di precisare che "*[...] qualora l'azione per l'efficienza di cui all'art. 1 del d.lgs n. 198/2009 sia presentata da un ente a tutela di un interesse collettivo non occorre indagare anche sulla sussistenza dei requisiti di concretezza, attualità e immediatezza delle lesione, posto che per tali enti*

l'accertamento della lesività non può che essere compiuto in astratto in relazione all'effettiva capacità di tutela degli interessi della categoria che si assume lesa dall'inefficienza amministrativa. Se infatti in caso di azione per l'efficienza proposta da un singolo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 198/2009, deve apprezzarsi quale sia l'interesse concreto al ricorso, essenzialmente al fine di verificare l'omogeneità dell'interesse del ricorrente rispetto a quello della classe che egli pretende di rappresentare, nel caso, invece, di una analoga azione proposta da un ente esponenziale è la stessa rappresentatività dell'ente associativo rispetto ad un particolare categoria di utenti o consumatori a consentire di verificare l'omogeneità dell'interesse dell'ente ricorrente rispetto a quello della classe che questo assume di rappresentare [il riferimento è ancora una volta alla Sentenza del T.A.R. Basilicata, sez. I, n. 478/2011, ed in particolare punto n. 4, pagg. 15 e 16 delle considerazioni in diritto (le evidenze sono della scrivente difesa); conforme anche Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2549 del 26.10.2009].

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, D.LGS. 198/2009, DELL'ART. 40, COMMA 1, D.LGS. 149/2001 E DELL'ART. 38, COMMA 2, DECRETO N. 15025 DEL 14.7.2004 ADOTTATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NON AVENDO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MEDESIMO PROVVEDUTO ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI NECESSARI AD ISTITUIRE ED ATTIVARE LA BANCA DATI DI CUI ALL' ART. 40, LEGGE 149/2001; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, D.LGS. 198/2009 PER MANCATA (O QUANTOMENO PARZIALE) ELIMINAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA SITUAZIONE DI INADEMPIMENTO SOPRA MENZIONATA NONOSTANTE LA DIFFIDA NOTIFICATA DALL'ODIERNA RICORRENTE - ARRESTO PROCEDIMENTALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 10 COST.

2.1 Come già ampiamente illustrato le fonti normative che prevedono l'obbligo del Ministero della Giustizia di emanare gli atti amministrativi necessari alla realizzazione ed attivazione della Banca Dati in questione sono l'art. 40 della Legge n. 149/2001 ed i

Decreti Ministeriali n. 91 del 24.2.2004 e n. 15025 del 14.7.2004.
In particolare, ai sensi del menzionato art. 40 Legge n. 149/2001:
"1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge. 2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale. 3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. 4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Il Decreto n. 91 del Ministero della Giustizia adottato il 24.2.2004 (Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili istituita dall'art. 40, Legge 149/2001) prevede tra l'altro, nel suo art. 2, comma 2, che "La banca dati è costituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la gestione della stessa è attribuita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile [...]" e, all'art. 8, che "Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro della Giustizia, sono emanate le regole procedurali di carattere tecnico operativo".

Il Decreto ministeriale n. 91/2004 è stato seguito da un ulteriore Decreto del medesimo Dicastero, il n. 15025 del 14.7.2004, che, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto ministeriale 91/2004 stesso, ha dettato le Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, relativa ai minori dichiarati adottabili. In particolare, all'art. 38, comma 2, del Decreto n. 15025/2004 si

precisa *“L’attivazione della BDA è preceduta da un decreto dirigenziale, emesso d’intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che accerta la installazione e la idoneità dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione”*.

2.2 Sono ormai trascorsi, come rilevato, più di dieci anni dall’entrata in vigore della Legge 149/2001 e più di sette anni dall’emanazione dei Decreti ministeriali n. 91 e n. 15025 del 2004 e la Banca Dati con tali norme costituita ed organizzata non è stata ancora oggi attivata e resa operativa dal Ministero della Giustizia.

2.3 A rimuovere le cause di tale situazione di inadempimento non è valsa nemmeno la diffida ritualmente notificata dall’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 198/2009, al Ministero della Giustizia.

Come si è già evidenziato, è, infatti, lo stesso Ministero che, riscontrando l’atto di diffida della scrivente, non manca di ammettere, con nota del 27.5.2011 (All. 14), che *“le attività prodromiche alla concreta attivazione della banca dati [...] sono di fatto tuttora in svolgimento”* e ad ammettere quindi che si è verificato nella specie un arresto procedimentale (si rimanda, nel dettaglio, ai rilievi svolti nelle considerazioni in fatto del presente ricorso).

Non è secondario, peraltro, che basta consultare la pagina del sito web del Ministero della Giustizia dedicato alla Banca Dati per imbattersi nella presente dicitura posta a conclusione della descrizione della Banca Dati stessa *“L’applicativo è stato sviluppato e si è conclusa la fase di test funzionali presso le due sedi di Tribunale dei minorenni di Torino e di Bari. E’ prossima l’attivazione della fase di collaudo per poter procedere alla diffusione sull’intero territorio nazionale”* (All. 18).

E, d’altra parte, a dare inoppugnabilmente atto del protrarsi dell’inadempimento *de quo* da parte del Ministero, più incisivamente ancora delle testé menzionate considerazioni “confessorie” del Dicastero stesso, è a ben vedere, come anticipato, il dato di fatto rappresentato dalla mancata adozione del Decreto Dirigenziale che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, Decreto n. 15025/2004 del Ministero della Giustizia stesso

dovrebbe accertare “[...] l’installazione e l’idoneità dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unicamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione” e soprattutto precedere l’attivazione della Banca Dati (si rimanda ai rilievi svolti nelle considerazioni in fatto del presente ricorso).

- 2.4 All’inadempimento del Ministero della Giustizia rispetto a quanto previsto dall’art. 40, Legge 149/2001 e dai successivi menzionati Decreti attuativi (che purtroppo, come visto, nulla hanno infine attuato) si somma, dunque, l’inadempimento del Dicastero stesso rispetto all’obbligo di rimozione delle cause ostative alla propria inottemperanza ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 198/2009.

Benché, come detto, la nota di replica del Ministero all’atto di diffida dell’odierna ricorrente indichi che il Ministero stesso avrebbe adempiuto a molteplici adempimenti prodromici alla creazione della Banca Dati (la scrivente difesa ritiene, peraltro, che la complessità del quadro d’insieme non costituisca di per sé una scriminata in alcun modo codificata ex D.Lgs. 198/2009 rispetto all’inadempimento del Ministero), la nota stessa dà, anche espressamente atto dell’arresto procedimentale in cui si verte nella specie e, ciò che è più grave, del fatto che il Ministero neppure sia nella posizione di indicare quando il procedimento potrà essere finalmente ripreso.

- 2.5 Nel caso che ci occupa non esiste alcun problema di risorse finanziarie.

In particolare si rileva, fosse anche per mero *tutorismo* difensivo data la sopraccitata assenza di scriminanti ex D.Lgs. 198/2009, come nessun pregio possa attribuirsi all’argomento dispiegato dal Ministero, tanto nel verbale dell’audizione del Dipartimento della Giustizia Minorile presso la Commissione bicamerale dell’infanzia e dell’adolescenza in data 4.5.2010 (All. 15) quanto nella nota di riscontro alla diffida formalizzata da Ai.Bi. in data 27.5.2011 (All. 14), argomento in base al quale la mancata attivazione della Banca Dati sembrerebbe legata alla carenza di disponibilità finanziarie del Ministero della Giustizia.

Innanzitutto, a norma del comma 4 dell’art. 40 legge 149/2001 “Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”. Pertanto, conformemente alle norme di cui alla legge n. 196, 31 dicembre

2009, era onere organizzativo del Ministero della Giustizia destinare in maniera propria le risorse disponibili al fine di ottemperare ai propri obblighi.

In ogni caso, valgano al riguardo anche le considerazioni che seguono.

Il menzionato Decreto n. 91/2004 adottato dal Ministero della Giustizia prevede all'art. 3 comma 1 che "La banca di dati è tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo". All'art. 2, comma 4, dello stesso Decreto è previsto che: "La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

In questo contesto regolamentare la creazione e l'avvio della Banca Dati sono stati subordinati dal Ministero all'attivazione di appositi programmi e strumenti informatici.

Ebbene, sulla discrezionalità delle scelte tecniche dispiegate l'associazione ricorrente non può e non intende pronunciarsi, ci si limita unicamente ad osservare che lo scambio dei dati fra i vari Tribunali per i minorenni tramite il Ministero della Giustizia stesso avrebbe forse potuto essere comunque effettuato con altri mezzi.

I Tribunali per i minorenni in Italia sono appena ventinove e, forse, si sarebbe dovuto optare già da tempo - almeno in via transitoria, quantomeno nelle more degli accertamenti e degli studi di fattibilità che il Ministero ritiene di dover effettuare - per l'avvio di un sistema temporaneo che consentisse uno scambio regolare e periodico di informazioni sui minori adottabili e sulle coppie disponibili all'adozione, tale da diffondere i relativi dati (come peraltro già fatto nel 2008, a mezzo della raccolta delle informazioni di cui alla nota prot. n. 8769/2008 del Ministero della Giustizia (All. 16).

I dati raccolti avrebbero ben potuto essere messi a reciproca disposizione dei tribunali anche mediante altri canali già attivi (via e-mail, Telefax, pubblicazione dei dati - esclusi quelli sensibili - sul

sito web del Ministero), provvedendo, peraltro, all'aggiornamento trimestrale come previsto ex art. 6, comma 1, Decreto del Ministero della Giustizia n. 91/2004.

Del resto, le cifre relative ai dati da mettere in "rete" fra tribunali al fine delle adozioni sono contenute nell'ordine di 1.344 minori dichiarati adottabili con sentenza ogni anno e di 1.131 adozioni pronunciate con sentenza nello stesso anno (i dati diffusi dall'ISTAT sono riferiti all'anno 2007 e rielaborati dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza).

Inoltre, nulla imponeva al Ministero, a ben vedere, di includere la realizzazione della Banca Dati in argomento nell'opera più 'faraonica' della riforma del sistema informativo per i servizi minorili, inclusi quelli della giustizia penale. Secondo quanto dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio I del Capo Dipartimento Giustizia Minorile in data 4.5.2010 alla Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, "La gara d'appalto per la banca dati adozioni era inserita in un progetto più ampio, che prevedeva la banca dati per le adozioni e il sistema informativo dei servizi minorili (in pratica, l'esecuzione penale dei minori)" (cfr. pag. 6 All. 15).

- 2.6 Con il grave ritardo del Ministero della Giustizia per cui è causa, appare inoltre manifestamente violato il sopra menzionato obbligo di cui all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia - impegno che il nostro Paese si è assunto ratificando la convenzione in parola - che attribuisce una priorità assoluta alle decisioni e, in generale, alle attività delle istituzioni, che coinvolgono gli interessi dei minori.

* * *

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e con vittoria dei diritti e spese del presente giudizio dichiarata la legittimazione ad agire in capo alla ricorrente:

- 1) **accertare e dichiarare**, ai sensi degli artt. 1 e 3, D.Lgs. n. 198/2009, l'inadempimento dell'Amministrazione in epigrafe citata in relazione alla mancata emanazione - nel termine di cui all'art. 40, comma 1, della Legge n. 149/2001 - degli atti amministrativi necessari ad istituire la banca dati di cui alla stessa disposizione di legge e di cui ai Decreti

Ministeriali n. 91 e n. 15025 del 2004 adottati dal Ministero della Giustizia;

2) e per l'effetto, condannare l'Amministrazione in epigrafe a porre rimedio a tale inadempimento entro un termine ritenuto congruo dall'Ecc.mo Collegio, adottando ogni atto amministrativo idoneo e necessario ad istituire la Banca Dati medesima;

3) disporre la comunicazione della auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso agli organismi ed enti di cui all'art. 4, comma 3 e 1, comma 2 D.Lgs. n. 198/2009, nelle modalità ed ai fini di cui alla medesima norma.

Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti, si chiede di ricevere ogni comunicazione di cancelleria relativa al presente ricorso al seguente numero di telefax 06.6991013 oppure all'indirizzo PEC ernestograndinetti@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 115/2002, si dichiara che con la presente procedura, di valore indeterminabile, la ricorrente agisce in adempimento dei propri scopi statutari e che è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ex art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266 in qualità di associazione di volontariato nonché ex art. 27-bis DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (mod. con D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) in qualità di ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale.


SI PRODUCE:


- 1) copia dell'atto costitutivo dell'Associazione ricorrente;
- 2) copia dell'ultimo bilancio sociale dell'ente ricorrente;
- 3) copia del decreto del Ministero dell'Interno del 13 marzo 1991 che attesta la qualità di ente morale di Amici dei Bambini;
- 4) copia del certificato della Regione Lombardia che riconosce ad Amici dei Bambini la qualifica di ente di volontariato;
- 5) copia del decreto del Ministero degli Affari Esteri che riconosce Ai.Bi. come Organizzazione Non Governativa;
- 6) copia del decreto con cui Ai.Bi. è stata autorizzata ad operare nell'ambito delle procedure adottive di minori;
- 7) copia dello Statuto dell'Associazione ricorrente;
- 8) copia della lettera del Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite ad Ai.Bi. del luglio 2009;
- 9) copia della sentenza della Cassazione S.U. n. 13332/2010;
- 10) copia del decreto della Corte d'Appello di Genova n. 141/2006;

- 11) copia dell'atto di diffida stragiudiziale notificato al Ministero della Giustizia ex art. 3 del decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009, con relativa relata di notifica;
- 12) copia della lettera raccomandata A/R n. 13462867779-0 del 15 febbraio 2010 al Ministro della Giustizia;
- 13) copia della lettera raccomandata A/R n. 13462867780-2 del 15 febbraio 2010 al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia;
- 14) copia della lettera del Capo Dipartimento della Giustizia minorile ad Ai.Bi. del 27 maggio 2011;
- 15) copia del Verbale dell'Audizione del 4 maggio 2010 dinanzi alla Commissione bicamerale infanzia;
- 16) copia della comunicazione Prot. 8769/2008 del marzo 2008 con allegate schede di Monitoraggio del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile;
- 17) copia della Direttiva della PCdM-Dipartimento della funzione pubblica n. 4/2010;
- 18) copia dell'estratto dal sito internet del Ministero della Giustizia dipartimento della Giustizia Minorile del 19 dicembre 2011.

Con osservanza.

Mezzano-Roma, 20 dicembre 2011


Avv. Enrica Dato

 Avv. Daniela Frascella

 Avv. Cesare Milani